

COMUNE DI SAN FILI

STATUTO

Delibera n. 53 del 29/8/2005.

ART.1

Il Comune di San Fili rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile ed economico.

Il territorio comunale si estende per Km. 20.76 e confina con i Comuni di San Vincenzo la Costa, Rende, Marano Marchesato, Marano Principato, San Lucido, Paola, Montalto.

Il gonfalone è rappresentato da: Drappo partito di bianco e azzurro riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sotto descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di San Fili.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatte e nastri tricolore dai colori frangiati d'argento, e lo stemma azzurro con giglio d'oro accostato in capo da tre stelle d'argento di sei raggi ordinate in fascia e da tre monti all'italiana dello stesso nascente dalla punta.

Ornamenti esteriori da comune ulivo e quercia.

Il loro uso è quello dichiarato obbligatorio dalla Legge o consentito da Regolamento.

ART. 2

Il Comune promuove e tutela lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, nell'ambito dell'Unità nazionale, delle sue leggi e della sua Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Il Comune ispira la propria azione al superamento degli squilibri economico sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali - con particolare riferimento alla conservazione ed alla salvaguardia del centro storico e della valorizzazione turistica -, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; concorre a garantire la sicurezza sociale ed a promuovere lo sviluppo della persona.

Il Comune nell'ambito e della propria autonomia, tutela il patrimonio boschivo e le risorse idriche del territorio, nel rispetto dell'equilibrio naturale da salvaguardare. In

particolare la tutela sul patrimonio boschivo comunale avviene attraverso il miglioramento e risanamento delle colture e può riguardare l'affidamento di parte del patrimonio boschivo anche ad Enti sovracomunali.

Il Comune si avvale della programmazione quale strumento di intervento per il conseguimento delle proprie finalità concorrendo alla individuazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della provincia, della regione, degli altri Enti, nel rispetto della propria autonomia istituzionale.

Il Comune assume ogni opportuna iniziativa di studio, di proposte, di progettazione, e sente le organizzazioni sindacali, le Associazioni sociali, economiche e culturali della collettività rappresentata, al fine di assicurare il più efficace impiego nel proprio territorio delle risorse, e delle provvidenze destinate dalla Unione Europea alle politiche di sviluppo regionali, dalla Regione e dallo Stato.

Per l'esercizio delle funzioni che possono essere soddisfatte in modo più efficace ed economico in ambiti di azioni sovracomunali, il Comune promuove e dà attuazione a tutte le necessarie forme di cooperazione con i Comuni contermini con la Provincia di Cosenza, la Comunità Montana Media Valle del Crati e Patto Territoriali e soggetti area urbana

Il Comune, finché le modalità di cooperazione intercomunali e tra Comuni e Regioni non siano previste dalle leggi regionali, può stabilire con i Comuni, gli Enti ed Associazioni viciniori consultazioni periodiche ed organiche per lo studio e la progettazione di iniziative di collaborazione.

Il Comune collabora ai programmi promossi, coordinati ed attuati dalla Provincia nel settore economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale.

Il Comune formula proposte per la programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

TITOLO II

Partecipazione popolare

ART. 3

Disposizioni generali

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Il Comune può attivare forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti interessati su specifici problemi.

ART. 4

Associazioni ed organismi di partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:

- a) – incentivazione di carattere tecnico – organizzativo o economico – finanziario;
- b) – accesso alle informazioni e ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
- c) – consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate da regolamento, promuove la costituzione di organismi consultivi quali espressione della realtà associativa locale.

Gli organismi previsti nel comma precedente di norma sono sentiti ove l'Amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interessi.

Le associazioni e gli organismi di partecipazione possono essere auditi dalle commissioni consiliari.

Allo scopo di fare esprimere giudizi ed indirizzi complessivi sulle attività e sui servizi dell'Amministrazione, il Comune indice ogni anno una conferenza di verifica a consuntivo dell'attività.

ART. 5

Interventi nel procedimento amministrativo

I singoli e le formazioni sociali titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi hanno diritto di intervenire secondo le modalità e lo spirito delle normative di cui alla Legge n° 241/90.

ART. 6

Istanze

I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione di cui all'articolo 4 possono rivolgere al Comune istanze per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti.

Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere alle istanze. La risposta su relazione degli uffici competenti deve essere fornita dal Sindaco entro il termine stabilito dal regolamento.

ART. 7

Petizione

Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse o per esporre comune necessità.

Il Sindaco provvede ad assegnare l'esame della petizione all'Ufficio competente e ne da comunicazione ai capi gruppo.

Il Sindaco, ove lo ritenga, porta all'esame dell'Organo competente dell'Ente la decisione sull'accoglimento della petizione. In ogni caso deve essere data al soggetto proponente comunicazione dell'esito della petizione, entro termine stabilito dal Regolamento.

ART. 8 Proposte

Un numero corrispondente al 6% degli elettori può avanzare proposte sotto forma di provvedimento amministrativo; il Sindaco le trasmette all'organo competente, corredate dai pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per il quale è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 9 Consultazione della popolazione

Il Consiglio comunale può indire, per dibattere problemi della Comunità, pubbliche assemblee di cittadini.

Esse devono essere indette qualora ne provenga espressa richiesta da parte del 05% (cinque per cento) dei cittadini.

Il Comune può promuovere sondaggi di opinione avvalendosi anche di società specializzate rendendone pubblici i risultati.

ART. 10 Referendum consultivi

Il Consiglio indice referendum in tutte le materia di esclusiva competenza comunale, dopo averne accertato i requisiti di ammissibilità, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolati da leggi statali o regionali, da statuto, regolamento di consiglio, Piano Regolatore Generale.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) – il 10% del corpo elettorale;
- b) – il Consiglio Comunale.

Entro 45 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco le indicazioni referendarie sono poste all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 11 Diritto di accesso

Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione ed il diritto di informazione nel rispetto dell'articolo 22 e seg. Della Legge 241/90.

Il Comune impronta la propria attività al principio della trasparenza e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione che deve rispondere a principi di esattezza, tempestività, inequivocabilità, completezza.

ART. 12

Difensore civico.

Il Consiglio comunale può nominare un difensore civico. Il difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale; è eletto a scrutinio palese dal Consiglio in prima votazione all'unanimità e nelle due successive votazioni con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad elezione popolare diretta a seguito della quale è proclamato eletto chi abbia conseguito il 51% dei voti espressi. Se nessuno dei candidati ottiene la predetta percentuale di voti si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Le proposte di candidatura all'ufficio sono presentate da non meno del 10% dei cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate secondo legge.

Il difensore civico resta in carica per un periodo di anni cinque dalla data della sua elezione e comunque fino all'insediamento del suo successore che avrà luogo con le medesime formalità, ove il Consiglio medesimo non esprima formalmente l'avvio di non procedere al rinnovo. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.

Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula : “ Giuro di osservare lealmente le leggi della Repubblica e di adempire le mie funzioni al solo scopo del bene comune “ .

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico – amministrativa; requisiti sono in particolare il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, residenza e domicilio in San Fili.

Non può essere nominato difensore civico:

- a)- chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b)- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, i membri delle Comunità Montane e delle U.S. L. ;
- c)- i ministri di culto;
- d)- nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere e per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con il procedimento di cui alla Legge n° 154/81.

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale unitamente a quanto necessario per il migliore funzionamento dell'ufficio stesso.

Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale e le Istituzioni perché il procedimento amministrativo abbia regolare corso e con gli atti siano emanati nei termini di legge.

Il Difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio per gli atti del Comune.

Acquisite tutte le informazioni utili, intima in caso di ritardo agli Organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento.

L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, il quale a sua volta può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio in apposita seduta pubblica.

In caso di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio.

Al Difensore civico viene corrisposto il rimborso spese debitamente documentato per l'espletamento del mandato.

ART. 13

Organi del Comune

Gli Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 14

Il Consiglio

Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune; la sua elezione, il numero dei suoi componenti, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente che lo convoca in via ordinaria o d'urgenza stabilendo data ed ordine del giorno, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio e dalla Legge.

Il Presidente è tenuto, altresì, a riunire il Consiglio comunale entro il termine non superiore a venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri o i consiglieri di minoranza in carica, inserendo all'O. d. g. le questioni richieste.

Il Presidente nel predisporre l'O. d. g. del Consiglio deve includere fra gli oggetti da trattare le eventuali proposte a lui pervenute cinque giorni prima del giorno della convocazione da parte di un quinto dei consiglieri o dai consiglieri di minoranza in carica.

Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il 30 novembre, fa partecipe il Consiglio della attuazione e verifica delle linee programmatiche.

ART. 15

Competenza

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

Il Sindaco con comunicazione diretta, articolo 7 Legge n° 241/90, contesta l'addebito.

Il Consigliere fornisce giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento decorsi i quali il Consiglio esamina e delibera in merito.

Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'articolo 32 Legge n° 142/90, e T.U. Decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 con esclusione delle facoltà di delega, oltre Leggi regionali e Statali

ART. 16

Funzionamento

Le adunanze del Consiglio Comunale sono valide se costituite ai sensi dell'articolo 127 del R. D. 148/15 ed il quorum deliberativo è quello della maggioranza assoluta dei presenti o quello diversamente stabilito dalla legge.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Regolamento consiliare può prevedere sedute segrete per motivi di ordine pubblico e di tutela del diritto alla riservatezza.

Tutte le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese; in quelle riguardanti persone a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo diverse insofferenze volute dalla legge.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 290 R. D. n° 148/15.

ART. 17

I Gruppi consiliari

Sono istituiti gruppi consiliari; il loro numero e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento. Ad essi viene garantito lo spazio operativo e quant'altro possa agevolare la loro attività

ART. 18

Il Consiglio - competenze

Delibera la costituzione di commissioni permanenti nel proprio seno con criterio proporzionale e può costituirne altre speciali; i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono demandati al regolamento consiliare.

Le Commissioni permanenti svolgono funzioni di natura consultiva ed istruttoria nelle materie di competenza consiliare e di controllo sui processi di attuazione dei programmi deliberati.

La Presidenza delle commissioni di controllo spettano ad un rappresentante eletto della minoranza consiliare, con un criterio di rotazione nell'ipotesi di più gruppi di minoranza.

ART. 18 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi

- a) Il Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- b) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- c) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 19

La Giunta

La Giunta comunale attua gli indirizzi politico amministrativi deliberati dal Consiglio Comunale adottando tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti che presentino carattere e contenuto valutativo – discrezionale.

Adotta gli atti che per legge sono ad essa demandati e ogni altro atto di natura propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 20

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di cinque Assessori ed è proposta dal documento programmatico. Possono essere eletti ad assessori (cinque) cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 21

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal Sindaco prescindendo da qualsiasi formalità, le sedute sono valide se intervengono almeno la metà dei componenti (e comunque in numero non inferiore a tre); le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti in forma palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute non sono pubbliche.

ART. 22

Il Sindaco

Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

E' Ufficiale del Governo con le attribuzioni demandate dalla legge ed in particolare quelle elencate dall'articolo 38 della Legge n° 142/90 e T. U. Decreto legislativo 18/08/2000, n°267.

Convoca e presiede formulandone gli ordini del giorno, la Giunta Comunale

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Assicura il collegamento con le Istituzioni e le realtà sociali, economiche e culturali, promuovendo ogni iniziativa in funzione dello sviluppo della collettività locale.

Assicura, altresì, l'unità di indirizzo del governo comunale.

Esercita ogni altra funzione che la legge gli demanda.

ART. 23

Competenze del Sindaco

Il Sindaco oltre alla facoltà di delegare le proprie attribuzioni quale Ufficiale del Governo per come espressamente previsto dalla legge, può delegare gli Assessori singoli o Consiglieri, atti o attività.

In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco anche se esterno, all'uopo designato.

In mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco subentra l'Assessore Anziano.

Il Sindaco per le nomine di competenza dell'Ente per le quali non è richiesta la qualifica di consigliere comunale dispone la prevista pubblicazione dei curricula dei candidati all'Albo pretorio almeno cinque giorni prima della nomina.

Per particolari necessità può modificare gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di quanto altro previsto dal comma 2 bis dell'articolo 38 Legge n° 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e sentite le Associazioni di categoria e tenuto conto dell'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale.

ART. 24

Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto fra i Consiglieri comunali con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio stesso nella prima votazione e con la maggioranza assoluta nella seconda.
2. Il Presidente del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
3. Al Presidente del Consiglio spetta il potere di direzione, di impulso e di coordinamento nei confronti degli altri componenti il Consiglio. Il suo ruolo istituzionale deve svolgersi in piena indipendenza da ogni gruppo e deve tendere a garantire il pieno rispetto dei diritti delle minoranze consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio:
 - a) Rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) Convoca il Consiglio comunale e ne predispone l'ordine del giorno;
 - c) Dirige la discussione, mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;

- d) Sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza;
 - e) Presiede le riunioni dei Capigruppo consiliari formulando il calendario dei lavori.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio nei termini di legge e assicura con le modalità e i termini previsti dal Regolamento, avvalendosi della struttura di cui al comma successivo, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 6. L'Ufficio del Presidente del Consiglio è ubicato presso la sede comunale. E' costituita apposita struttura operativa con assegnazione di personale idoneo per lo svolgimento delle funzioni di segreteria del presidente e per gli altri adempimenti previsti, per il funzionamento del Consiglio, dal presente Statuto.

ART. 25

Vice Presidente del Consiglio

1. Dopo la elezione del Presidente, il Consiglio elegge con le stesse modalità il Vice Presidente, al quale è demandato il potere proprio del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta consiliare.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. Se accolta, il Consiglio nella seduta immediatamente successiva provvede a nuova elezione a norma del precedente e del presente articolo. Tale seduta è presieduta fino alla elezione dal Sindaco.
4. Per quanto non espressamente previsto sulla figura del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio nel presente Statuto, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e leggi vigenti.

ART. 26

Organizzazione degli Uffici

L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi di democrazia, imparzialità, di partecipazione, di decentramento e di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo che spettano agli Organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile che spettano al Segretario ed ai responsabili dei Servizi.

Gli Uffici sono organizzati per Aree omogenee e la organizzazione degli stessi si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità efficacia ed efficienza degli Uffici e dei Servizi secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

ART. 27

Conferenza dei Servizi

In relazione ai contenuti del programma dell'Amministrazione e in relazione ai contenuti dei singoli obiettivi programmatici, i responsabili delle aree ed il segretariato elaborano un complesso progettuale attuativo che viene trasmesso al Sindaco, il quale a sua volta ne sovrintende l'attuazione. Tali progetti attuativi saranno trasmessi dal Sindaco ai Capo gruppi consiliari.

Il Regolamento detterà norme sulla organizzazione della conferenza dei responsabili ai fini di cui al comma precedente.

Lo stesso Regolamento conterrà norme organizzative rispettose dell'autonomia gestionale, dei dirigenti e norme che consentono la modularietà della organizzazione delle singole aree e settori in relazione ai singoli obiettivi realizzativi dei programmi deliberativi dagli organi elettivi.

ART. 28

Organizzazione degli Uffici e del personale

Ai dirigenti spettano tutti gli atti di iniziativa, di certificazione, le attività di studio e di istruttoria ed ogni altro provvedimento procedimentale nonché l'adozione dei provvedimenti finali e quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, non espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto agli Organi elettivi dell'Ente.

I Regolamenti di contabilità e quelli sulla disciplina dei contratti detteranno le norme organizzative e procedurali.

Le Commissioni di gara e di concorso sono presiedute da un dirigente o responsabile designato dal Sindaco che di norma è quello responsabile della unità organizzativa cui attiene la gara o il concorso; il segretario può essere designato a presiedere gare o concorsi, in particolare nei casi di competenza diffusa.

Nel caso che non sussistano le condizioni sopra indicate continuano ad applicarsi le norme regolamentari attualmente vigenti che disciplinano la composizione della commissioni di gara o di concorso.

Gli atti finali della gara e del concorso sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale; successivamente alla avvenuta approvazione degli atti di gara o di concorso il dirigente responsabile provvede alla stipula dei contratti relativi.

La Giunta su proposta del Sindaco può provvedere alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La direzione di area funzionale ai sensi del 6 comma articolo 51 Legge n° 142/90 , può essere conferita con incarico a tempo determinato e per il massimo di un anno dalla Giunta non oltre il termine della consiliatura.

Per obiettivi determinati la Giunta può altresì conferire con convenzione a termine incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

ART. 29

Il Segretario Comunale

Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente oltre alle competenze a Lui assegnate quale dirigente del suo Ufficio, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività

Secondo la natura e i contenuti degli atti deliberativi il Segretario è responsabile della coerenza fra la economicità e la completezza del procedimento istruttorio.

Provvede a che l'atto deliberativo produca integralmente i suoi effetti.

Cura a che i provvedimenti vengano adottati nelle norme e nei termini prescritti dalla legge.

Partecipa alle riunioni di giunta e consiglio esprimendo i pareri di conformità e redigendone i verbali.

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento la Giunta affida l'incarico di vice segretario a dipendente dell'Ente in possesso di adeguati requisiti, ove la figura non sia prevista dal Regolamento Organico.

ART. 30 Gestione dei Servizi

Il Consiglio, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, opera le scelte relative alle forme di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune può gestire detti servizi ai sensi dell'articolo 22 della legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazione:

- a) – in economia
- b) – in concessione a terzi;
- c) – a mezzo di aziende speciali;
- d) – a mezzo di Istituzioni;
- e) – a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale come consentito dalle Leggi.

ART. 31 L'azienda speciale

Sono Organi dell'Azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto dal presidente e da un numero di consiglieri compreso tra un minimo di quattro ed un massimo di otto stabilito dal Consiglio Comunale all'atto della Istituzione dell'Azienda.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno nel rispetto delle minoranze tra soggetti che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni dispiagate presso aziende pubbliche o private per uffici ricoperti.

Il presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella stessa seduta prima della elezione degli altri membri del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente hanno la maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati consegue la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi.

Il Consiglio comunale provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle aziende ed alla sostituzione dei membri e per qualsiasi causa cessino dalla carica entro sessanta giorni.

Il direttore è nominato dal Consiglio comunale tra soggetti che abbiano oltre ai requisiti di cui al comma 3 un'adeguata e comprovata esperienza manageriale.

Il rapporto è di diritto privato, ha durata quinquennale e l'incarico è rinnovabile.

L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta su relazione del Sindaco con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale quando il livello dei risultati conseguiti dall'azienda risulti inadeguato.

ART. 32 Le Istituzioni

La nomina degli Amministratori delle Istituzioni è regolata dalle medesime norme relative alle aziende speciali.

L'atto costitutivo delle Istituzioni può stabilire, in ragione della particolarità delle funzioni affidate alle Istituzioni, che la nomina dei consiglieri venga effettuata nella rosa dei candidati presentati dalle Associazioni nel campo delle attività di competenze della Istituzione.

Il Sindaco procede comunque alla presentazione delle candidature quando le Associazioni entro quindici giorni dalla richiesta non abbiano espresso la loro proposta.

ART. 33 Autonomia delle istituzioni. Personale

Le Istituzioni sono dotate di autonomia gestionale, di autonomia di bilancio, di autonomia contrattuale, nei limiti fissati dal Regolamento Comunale e dagli atti costitutivi.

Le Istituzioni si avvalgono del personale dipendente dal Comune, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento comunale nell'ambito della Legge.

Ove particolari esigenze organizzative e funzionali lo richiedano, l'atto costitutivo delle Istituzioni prevede che queste abbiano personale proprio con rapporto di lavoro di diritto privato.

ART. 34 Funzionamento delle Istituzioni

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso fra un minimo di due e un massimo di quattro stabilito dal Consiglio Comunale nell'atto costitutivo, nel rispetto delle minoranze.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per un periodo di consiliatura. I membri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica nel corso del mandato vengono sostituiti dal Consiglio Comunale.

L'incarico di Direttore ha la durata della consiliatura ed è conferito dal Consiglio Comunale, secondo requisiti tecnico – professionali, nel rispetto delle competenze istitutive del Consiglio .-

ART. 35 **Indirizzo Vigilanza e Controllo su Aziende e Istituzioni**

Fatte salve le norme di legge, il Consiglio Comunale:

- a)– stabilisce gli indirizzi generali delle attività delle aziende speciali e delle Istituzioni di ogni servizio pubblico assunto in qualsiasi forma gestito;
- b)– coordina i servizi pubblici tra di loro e con l'attività degli uffici comunali;
- c) - stabilisce gli indirizzi della politica tariffaria e le tariffe nei limiti della legge e determina le modalità di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;
- d) - approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i programmi ed i piani di attività;
- e) - promuove le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- f) - riceve per estratto copia di ogni deliberazione non sottoposta alla sua approvazione.

La vigilanza sulla legittimità, sulla regolarità, sulla corrispondenza della gestione dei servizi agli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale è demandata alla Giunta comunale che provvede anche a mezzo degli organi di revisione e attraverso controlli di gestione, secondo modalità fissate dal Regolamento.

Il Sindaco esercita funzioni di impulso e di coordinamento di servizi pubblici esercitati in forme decentrate; ordina in caso di irregolarità, ispezioni; relaziona almeno una volta all'anno sull'andamento dei servizi pubblici assunti.

ART. 36 **Rapporti fra Comune e Organismi esterni**

I rappresentanti nominati dal Comune presso Enti, Consorzi e Società, sono obbligati a presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

Il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo, i programmi generali delle Società a prevalente partecipazione pubblica locale, delle Aziende speciali e delle Istituzioni, nonché di Enti, Associazioni e Società cui il Comune partecipa sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, onde verificarne la conformità agli indirizzi prefissati dal Comune.

Le modalità di coordinamento della contabilità delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società a prevalente partecipazione pubblica locale sono disciplinate da apposito Regolamento.

Il Consiglio Comunale può, su proposta del Sindaco, revocare il Presidente o il Direttore o il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni per gravi violazioni di legge, di Statuto, Regolamento o comprovata inefficienza.

ART. 37 **Collegio dei Revisori**

Ai sensi dell'articolo 57 L. n° 142/90 e Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, il Consiglio Comunale elegge n° 1 (uno) Revisore.

Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in particolare dal comma 5 dello stesso articolo 57 L. n° 142/90 D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, possono sentire i dirigenti ed i funzionari del Comune e delle Istituzioni che hanno l'obbligo della collaborazione.

Presentano relazione e documenti al Consiglio comunale.

ART. 38 **Norma transitoria**

I Regolamenti previsti nel presente Statuto devono essere adottati dal Consiglio comunale come per legge.